



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 76 DEL 16/06/2021

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

Articolo 2 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'Ente, non aventi qualifica dirigenziale, che svolgono le funzioni previste al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero:
 - a. di programmazione tecnico economica dell'opera, della fornitura o del servizio
 - b. di valutazione preventiva dei progetti compresa la sicurezza
 - c. di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici a cura della SUA, ovvero del personale amministrativo dei rispettivi settori dell'Ente
 - d. di Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono attività di supporto
 - e. di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione (per forniture e servizi), di collaudo tecnico amministrativo o CRE (per lavori) ovvero di verifica di conformità (per forniture e servizi) e di collaudatore statico ove necessario.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** - di seguito RUP - la figura nominata dal Dirigente competente o dal Direttore Generale qualora la figura del RUP sia ricoperta da un Dirigente, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'organico dell'Ente, cui è attribuita la competenza dell'opera; il RUP sovraintende le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto. Qualora la figura del RUP non coincida con quella del Dirigente, quest'ultimo deve provvedere alla nomina del RUP con Determinazione Dirigenziale.

B) RESPONSABILE ATTIVITA' TECNICA PER VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI,

il Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo; provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni, funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

C) RESPONSABILE S.U.A. E STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO, il Soggetto

responsabile della Stazione Unica Appaltante dell'Ente che insieme alla propria struttura predispone e controlla le procedure di gara, verifica i requisiti dei partecipanti e procede alla stipula dei contratti pubblici.

D) DIRETTORE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TECNICO CONTABILE, il dipendente prescelto in base alle caratteristiche e competenze professionali, richieste per taluna delle figure.

E) COLLAUDATORE, il dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e dell'entità del progetto.

Articolo 4 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiore al 2% dell'importo degli appalti, posti a base di gara, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori; il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento che siano previste in sede di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale.

2. Le somme destinate al personale di cui al comma precedente si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

3. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti dovute a errori di progettazione, non si procede al ricalcolo.

5. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 5 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita ai fini del calcolo del fondo è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro:

per lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore o uguale a € 1.500.000,00	2,00%
per lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 e sino a € 3.000.000,00	1,80%
per lavori di importo superiore a € 3.000.000,00 e sino a soglia UE	1,60%
per lavori di importo superiore a soglia UE	1,40%

Se il tipo di lavoro non prevede il collaudo o atto sostitutivo (CRE) non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

La percentuale massima stabilita ai fini del calcolo del fondo è così graduata in ragione dell'entità del servizio o fornitura:

per appalti di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore o uguale alla soglia UE	2,00%
per appalti di importo superiore alla soglia UE e sino a € 3.000.000,00	1,90%
per appalti di importo superiore a € 3.000.000,00 e sino a € 5.000.000,00	1,60%
per appalti di importo superiore a € 5.000.000,00	1,40%

Se il tipo di appalto di servizio / forniture non prevede la nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC), non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

In ragione del limitato apporto programmatorio e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica ai lavori, nonché alle ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a € 40.000,00.

Articolo 6 - Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a) RUP;
- b) Verificatore progettuale;
- c) Soggetti preposti alla predisposizione e gestione delle procedure di gara e stipula contrattuale;
- d) Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
- e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- f) Collaudatore Tecnico Amministrativo (CRE) o Verificatore di Conformità;
- g) Collaudatore Statico;
- h) Loro collaboratori tecnici ed amministrativi.

Articolo 7 - Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il responsabile di area / settore¹ prima dell'avvio della fase programmativa:

- a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, staff di progettazione, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 8;
- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. Il responsabile dell'area/ settore, dopo l'avvio della fase programmativa:

- a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'art. 8;
- d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

¹ Oppure il Direttore Generale ove si tratti di nominare il Dirigente di area / settore a ruolo di RUP

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo; qualora la penale superi la percentuale del 10%, il responsabile dell'area / settore può procedere alla revoca dell'incarico.

6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

8. Il responsabile dell'area / settore, può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il responsabile dell'area / settore accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

9. Il presente regolamento si applica per quanto compatibile anche al personale che svolge attività di supporto ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento di funzionamento della Sua. Per il personale della Sua il riparto sarà effettuato con apposita scheda di valutazione, su proposta del responsabile di settore, sulla base dei seguenti criteri:

- numero procedure gestite

- valore delle procedure assegnate

- correttezza e precisione degli adempimenti

- puntualità e rispetto dei tempi

- presidenza della commissione di gara, su delega

- coordinamento

- grado di completezza delle attività inerenti la fase

Articolo 8 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, secondo i parametri della tabella di cui all'allegato A, con riferimento alle specifiche competenze del personale coinvolto e ne sarà disposto il pagamento con provvedimento di liquidazione del dirigente competente su proposta asseverata del responsabile di settore.

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopraelencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'Ente.
5. Costituiscono economie di spesa le quote dell'incentivo derivanti da:

- conferimento di incarichi esterni
- inadempimenti
- fasi non previste o non realizzate

Articolo 9 - Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 3, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 10 - Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante provvedimento di liquidazione assunto dal dirigente dell'area titolare del procedimento. Al provvedimento di liquidazione sarà allegata la proposta di ripartizione degli incentivi asseverata dal competente responsabile di settore.
2. La liquidazione avverrà nei seguenti momenti:
 - a) per i dipendenti che svolgono le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - b) per i dipendenti che svolgono attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 100% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - c) per i dipendenti che svolgono attività di controllo delle procedure di bando o compiti da stazione unica appaltante per conto di altri enti e loro collaboratori: il 100%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;

- d) per i dipendenti che svolgono attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% e non oltre il 90% dell'importo dell'appalto, la restante percentuale entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

Per i contratti pluriennali di servizi e/o forniture o misti si potranno prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.

- e) per i dipendenti che svolgono attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile dell'area / settore contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di recuperare quanto già corrisposto.

Articolo 11 - Polizza Assicurativa per i dipendenti interni

Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate al proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Articolo 12 - Attività della Stazione Unica Appaltante e Ufficio Contratti

1. Per l'attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante con riferimento all'espletamento delle procedure di gara relative a lavori, forniture e servizi viene riconosciuta una parte dell'incentivo di cui all'art. 113 del codice così specificata:

- a) per l'attività rivolta ai Settori dell'Ente: 10% dell'incentivo, come dettagliato nella tabella di cui all'art. 8, da riconoscere anche in caso di varianti in corso d'opera con registrazione di perizia e stipula di contratto aggiuntivo;
- b) ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni svolte dal personale della SUA nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, l'Ente o ciascuno degli Enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla SUA, una somma **non superiore** al 25% delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dall'art. 5 del presente regolamento, e comunque non superiore al rimborso versato ai sensi della Tabella A) allegata al vigente Regolamento di funzionamento della Sua. Tale somma entra a tutti gli effetti a far parte del fondo di cui all'art. 4 ed è ripartita a favore del personale impiegato nella fase pertinente.

Articolo 13 - Osservatorio

1. Viene istituito presso il Settore Segreteria l'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, a cui vengono inviati i provvedimenti di assegnazione degli incentivi.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici ma prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che la stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni di cui al precedente "regolamento per la ripartizione del fondo incentivante funzioni tecniche" approvato con deliberazione Presidenziale n. 186 del 26/10/2018.

3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui all'allegata "APPENDICE" - Allegato B)

2. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 14 i soggetti di cui all'art. 7, non individuati nell'atto di nomina redatto dal Dirigente di Area/Settore, vengono definiti in sede di liquidazione del compenso incentivante così come le percentuali di riparto dello stesso.
3. Per l'attività svolta di supporto tecnico di cui all'art. 18 del vigente Regolamento di funzionamento della Sua, il riparto dell'80% dell'incentivo di cui all'art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 sarà attribuito al personale coinvolto e sarà definito dal Dirigente, in relazione ai criteri di cui al comma 9 dell'art. 7.
4. Con atto del Dirigente potranno essere definiti criteri operativi e disciplina di dettaglio per i riparti.

ALLEGATO A)

Suddivisione in percentuale dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte											
		A Responsabile Unico del Procedimento		B.s Direttore dei Lavori, Direttore dell'Esecuzione Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo		B.s Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione		C Collaboratori Tecnici e Direttori operativi		D Attività di supporto tecnico-amministrativo		Totale (A+B+B.s+C+D) singola fase	Totale (A+B+B.s+C+D) su totale incentivo
10%	Programmazione della spesa per investimenti ed attività progettuale tecnico-economica	20%	2%					70%	7%	10%	1%	100%	10%
10%	Verifica dei progetti e validazione	60%	6%					40%	4%			100%	10%
10%	Predisposizione - gestione procedure di gara e stipula dei contratti pubblici (S.U.A)									100%	10%		
	oppure											100%	10%
60%	Predisposizione - gestione procedure di gara e stipula dei contratti pubblici (SETTORE)	10%	1%					20%	2%	70%	7%		
	Direzione Lavori e contabilità ovvero direzione dell'esecuzione forniture e servizi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	10%	6%	40%	24%	15%	9%	30%	18%	5%	3%	100%	60%
10%	Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo o CRE ovvero Certificato di Esecuzione o Verifica di Conformità			100%	10%							100%	10%
100%			15%		34%		9%		31%		11%		

ALLEGATO B)

APPENDICE AL PREDETTO REGOLAMENTO - norme transitorie

(ai sensi del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 - convertito con Legge n. 114 del 11 agosto 2014)

Applicazione del Regolamento previgente dell'Ente (fondo incentivante)

Fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 114 del 11 agosto 2014, quindi fino al **18 agosto 2014** si applica il Regolamento degli incentivi alla progettazione preesistente (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 6.03.2011)

Limitatamente alla fase transitoria, per progettazioni effettivamente svolte entro la data del 20/04/2016 (vale la data di progetto) anche se non approvate entro tale data, sarà riconosciuto l'incentivo alla progettazione secondo quanto previsto dalla Legge n. 114/2014.

Periodo di applicazione delle intervenute normative di cui all'art. 13-bis della Legge n. 114 del 11 agosto 2014 (fondi per la progettazione e l'innovazione)

Dal **19.08.2014 al 19.04.2016** si applica il Regolamento degli incentivi alla progettazione preesistente (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 6.03.2011) applicando le seguenti modifiche apportate dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni con Legge n. 114 del 11 agosto 2014)

- Per ciascuna opera o lavoro, l'**80%** delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale coinvolto (ai sensi del comma 7-ter dell'art. 13-bis della Legge 114/2014)
Il restante **20%** delle risorse finanziarie del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (ai sensi del comma 7-quater dell'art. 13-bis della Legge 114/2014)
- Dall'incentivo sono escluse le manutenzioni ordinarie e negli appalti misti viene conteggiata esclusivamente la percentuale relativa ai lavori.
- Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale a far data del **19.08.2014** (data di entrata in vigore della Legge 114/2014)

Opere o lavori iniziati ed eseguiti in un periodo intercorso tra le due normative e quindi a cavallo del 19.08.2014

(data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014)

- Per tali procedimenti (progettazione ed esecuzione), essendo transitori tra il vecchio Codice e il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, si opererà secondo il principio sancito nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale la Legge non dispone che per l'avvenire.
- Pertanto, restano assoggettate al Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 6.03.2011, le opere che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (legge 114/2014) e quindi alla data del **19.08.2014**, siano state già approvate ed inserite nell'elenco delle opere pubbliche. (approvazione progetto preliminare o studio di fattibilità, con inserimento nell'elenco delle opere pubbliche).
- A decorrere dal **19.08.2014** non può essere retribuita alcuna attività al personale con qualifica dirigenziale. Le parti di incentivo spettanti al personale di qualifica dirigenziale, per le attività svolte durante tale periodo, sono da considerare economia di spesa; quanto eventualmente erogato è soggetto a recupero.

Pertanto le attività da RUP dovranno essere corrisposte solo se le fasi singole del procedimento siano iniziate ed effettivamente svolte entro tale data.

Le fasi del procedimento si intendono suddivise in: approvazione progetto preliminare, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo ed esecuzione dell'opera (D.L.)